

RISOLUZIONE MINISTERIALE 12 LUGLIO 1995 N. 180/E

La Risoluzione Ministeriale datata 12 luglio 1995, n.180/E ha chiarito che anche i venditori a domicilio titolari di Partita Iva, i cui redditi sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo definitivo ai sensi dell'art. 25bis, comma sesto, del D.P.R. 600/1973, non sono tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi, al pari dei loro colleghi che svolgono l'attività solo occasionalmente, salvo naturalmente che non posseggano altri redditi per i quali tale dichiarazione risulta obbligatoria.

Il dubbio era sorto ad una associazione di categoria nell'esaminare il comma 4 dell'art.1 del D.P.R. 600/1973, così come modificato dall'art. 15, comma secondo, lett. a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, che prevede l'esonero dall'obbligo della presentazione della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche che non possiedono alcun reddito sempre che non siano obbligate alla tenuta delle scritture contabili.

Il ministero al riguardo ha precisato che l'attività dei venditori a domicilio di cui all'art. 36 della legge 11 giugno 1971, n. 426, indipendentemente dal fatto che i compensi relativi sono assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta, si configura come attività commerciale, la quale può essere svolta in modo abituale od occasionale. Nel primo caso siamo in presenza di reddito d'impresa di cui all'art. 51 del D.P.R. 917/1986, nel secondo caso si tratta di redditi diversi di cui all'art. 81, comma 1, lett. i), dello stesso decreto.

Qualora ci troviamo nella prima ipotesi la tenuta delle scritture contabili è comunque "logicamente e materialmente esclusa" per via del particolare criterio di tassazione del reddito prodotto. Di conseguenza, proprio per il fatto che si esclude che i venditori a domicilio titolari di Partita Iva debbano tenere le scritture contabili, gli stessi sono esonerati anche dalla presentazione della dichiarazione dei redditi.

Nessun dubbio, invece, per quanto riguarda i venditori a domicilio "occasionalmente", esonerati dall'obbligo della presentazione della dichiarazione dei redditi in virtù del quarto comma, lett. b), dell'art. 1 del D.P.R. 600/1973 (persone fisiche non obbligate alla tenuta di scritture contabili che possiedono solo redditi esenti e redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta), norma che in realtà vale, come si è visto, anche per i venditori a domicilio titolari di Partita Iva.